

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.
PARTE GENERALE**

SEDE LEGALE: Maslianico (CO) via XXV aprile 23

SEDE PRODUTTIVA: Montegiorgio (FM) via Egidio Morandi 3

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Aspetti generali

- 1.1. Obiettivi
- 1.2. Principi
- 1.3. Destinatari
- 1.4. La normativa di riferimento
- 1.5. Il Decreto Legislativo n.231/2001 e s. m.
- 1.6. Organizzazione
- 1.7. Obbligatorietà
- 1.8. Struttura del Modello

2. Codice Etico

3. Mappatura delle aree a rischio

4. Organismo di Vigilanza

- 4.1. Composizione
- 4.2. Funzioni e poteri
- 4.3. Poteri di accesso
- 4.4. Raccolta e conservazione delle informazioni
- 4.5. Regolamento di funzionamento

5. Flussi informativi

- 5.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari
- 5.2. Flussi informativi dalle aree aziendali verso l'Organismo di Vigilanza
- 5.3. Altri flussi informativi

6. Sistema disciplinare

- 6.1. Funzioni del sistema disciplinare
- 6.2. Sanzioni a carico dei dipendenti
- 6.3. Sanzioni a carico dei dirigenti
- 6.4. Sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci
- 6.5. Misure a carico dei terzi (consulenti e partners)
- 6.6. Pubblicazione del sistema disciplinare

7. Applicazione, diffusione e aggiornamento del Modello

- 7.1. Parti speciali
- 7.2. Comunicazione e formazione
- 7.3. Aggiornamento del Modello

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

1. ASPETTI GENERALI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il Decreto prevede la possibilità che, nel caso di commissione di determinati reati, la Società possa essere chiamata a risponderne se questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.

Le sanzioni attualmente previste a carico della Società possono essere:

- **pecuniarie**, da € 25.800 fino ad € 1.549.000;
- **interdittive**, che possono consistere: nella interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

Gli art. 6 e 7 dello stesso decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità se, in sede di giudizio di uno dei reati previsti, prova di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in poi denominato "*Modello*") idoneo a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi.

In particolare, il D. Lgs. 231/2001 prevede che l'organizzazione non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un *Modello* idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il *Modello*;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

1.1 Obiettivi

L'attuazione del *Modello* risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi aziendali.

La scelta di adozione del *Modello* si ritiene che possa costituire, un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di METALTEX ITALIA S.P.A. affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati da un'etica, una responsabilità ed una correttezza in linea con la mentalità aziendale e del rispetto delle leggi e normative vigenti.

Il presente documento definisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della METALTEX ITALIA S.P.A., con cui si definiscono i regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni).

In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la individuazione dei processi a rischio reato, il *Modello* si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale, amministrativo e disciplinare;
- rendere tali soggetti consapevoli che comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'azienda;
- consentire a METALTEX ITALIA S.p.A., grazie ad un *Modello*, di monitorare costantemente i processi individuati come sensibili di commissione di reato al fine di evitare la commissione dei reati stessi.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

1.2. Principi

Il Modello della METALTEX ITALIA S.P.A. viene redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 6 c. 2 Decreto Legislativo n. 231/2001 e cioè:

- individuare le attività a rischio;
- prevedere specifici protocolli in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato a vigilare;
- introdurre un sistema disciplinare.

Ed in conformità con le Linee Guida di Confindustria che individuano le componenti Necessarie per un adeguato sistema di controllo che sono:

- Codice etico: il sistema di controllo preventivo si deve fondare sull'adozione di principi etici che possano scongiurare la commissione dei reati;
- Sistema organizzativo: deve essere funzionale e chiaro in particolar modo sull'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la distribuzione dei compiti attribuiti;
- Procedure manuali ed informatiche: le attività dell'Ente devono essere regolamentate e prevedere controlli e separazione dei compiti;
- Chiari poteri autorizzativi, di firma e di spesa;
- Controllo di gestione: un sistema in grado di segnalare situazioni di criticità particolare o generale;
- Comunicazione e formazione del personale: il *Modello* deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente così da renderli coscienti, informati e responsabili del proprio operato.

1.3. Destinatari

I principi e i contenuti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management, dei consulenti, dei collaboratori e ai dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A. nonché a tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

1.4. La normativa di riferimento

Di seguito si traccia un breve profilo della normativa di riferimento:

Legge n. 300/2000. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa.

Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300. Per ciascuno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 sono previste specifiche sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

La **Legge n. 123/2007** ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008**, riunisce e armonizza le disposizioni contenute in numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, e riordina anche l'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Il **Decreto Legislativo n. 231/2007**, introduce nuove disposizioni per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Nell'ambito 231/2001 viene quindi inserito il nuovo art. 25-octies che, ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa, include anche i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La **Legge n. 48/2008**, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23/11/2001) che estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. L'adeguamento dell'ordinamento interno ha ricompreso i reati informatici nell'alveo del D.lgs. 231/2001.

La **Legge n. 99/2009**, con l'art. 15 c. 7 introduce nuove disposizioni per reprimere le violazioni dei diritti d'autore e viene inserito nel Decreto Legislativo n.231/2001 all'art. 25 novies.

Il **Decreto Legislativo n.152/2006** sui reati ambientali non amplia, all'art. 192 (divieto di abbandono), le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa di un ente, (ed in questo senso si è espressa anche la Confindustria), ma il co. 4 dell'articolo richiama il D.lgs. 231/2001 per stabilire la responsabilità "in solido" della persona giuridica e dei soggetti che siano responsabili del fatto illecito.

Con l'articolo 4 della **legge n. 116 del 2009**, come sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 121 del 2011 viene data Attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni introducendo i reati ambientali.

Con la **Legge n. 190/2012**, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", diventano effettive le modifiche al D.lgs. 231/01 previste dal DDL anticorruzione; entrano, quindi, nel D.lgs. 231/01 il **reato di induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.), e il **reato di corruzione tra i privati** (D.lgs. 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.

Con la **Legge 68/2015** "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" modifica significativamente il D.Lgs. 152/2006 ed introduce all'interno del Codice Penale un lungo elenco di reati ambientali di cui una buona parte viene configurato come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Con la **Legge n. 69/2015** "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio" si apportano modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del Codice Civile e si modificano disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.

1.5. Il Decreto Legislativo n.231/2001 e succ. modificazioni

Nelle pagine successive si riporta l'estratto del Decreto aggiornato alla data di emissione/revisione del presente Modello:

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). [2]
 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Note: [2] Comma inserito dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 a) la sanzione pecuniaria;
 b) le sanzioni interdittive;
 c) la confisca;
 d) la pubblicazione della sentenza.
 2. Le sanzioni interdittive sono:
 a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. [5]
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Note: [5] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
- Note:[6] Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati [7]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. [8]
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Note:[7] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.[8] Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata [9]

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- Note:[9] Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [10]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. [11]
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Note:[10] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.[11] Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [14]
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [15]
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. [16]

Note:[12] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.[13] A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.[14] Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99.[15] Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99.[16] Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99.[17] Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio [18]

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

Note:[18] Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-ter. Reati societari [19]

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [32]
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; [21]
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; [33]
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; [23]
 - [c] per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [34] a ottocento [34] quote; [35]
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [25] a duecentosessanta [25] quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [26] a seicentossessanta [26] quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [27] a duecentosessanta [27] quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [28] a ottocento [28] quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [27] a duecentosessanta [27] quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento [29] a trecentosessanta [29] quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento [30] a seicentosessanta [30] quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento [30] a seicentosessanta [30] quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento [30] a seicentosessanta [30] quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [22] a mille [22] quote; [20]
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento [24] a ottocento [24] quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote [31].

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Note:[19] Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.[20] Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.[21] Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.[22] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.[23] Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.[24] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.[25] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.[26] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.[27] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cento e cinquanta quote.[28] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.[29] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.[30] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centocinquanta a trecentotrenta quote.[31] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.[32] Alinea così sostituito dall' art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.[33] Lettera inserita dall' art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.[34] Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.[35] Lettera abrogata dall' art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [36]

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Note:[36] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [37]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accredito.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:[37] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale [38]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; [39]
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. [40]

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Note:[38] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.[39] Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.[40] Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Art. 25-sexies Abusi di mercato [41]

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Note:[41] Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [42]

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Note:[42] Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [44] [43]

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. [45]
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Note:[43] Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.[44] Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.[45] Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [46]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Note:[46] Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [47]

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Note:[47] Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 25-undecies. Reati ambientali [48]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [49]
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; [49]
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; [50]
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; [50]
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [50]
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; [50]
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote [50];

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). [51]
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- Note:[48] Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.[49] Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.[50] Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.[51] Comma inserito dall' art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [52]**
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- Note:[52] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
- Art. 26. Delitti tentati**
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
- Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente**
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012


1.6. Organizzazione

La METALTEX ITALIA S.P.A. è una società per azioni formata da 2 unità produttive, quella sito in Maslianico (CO) e quella sito in Montegiorgio (FM), che fanno parte di un'unica organizzazione.

Nell'unità produttiva di Maslianico si trovano la sede legale, amministrativa e finanziaria-contabile della METALTEX ITALIA S.P.A.. Qui troviamo tutte le funzioni di gestione, amministrazione e controllo della società oltre a piccole produzioni, vendite e magazzino di distribuzione.

L'unità produttiva di Montegiorgio è dedicata esclusivamente alla produzione e vendita. Al suo interno troviamo anche funzioni amministrative di supporto alle attività produttive.

Sotto l'aspetto organizzativo si riporta nello schema seguente la rappresentazione grafica di sintesi della struttura organizzativa di METALTEX ITALIA S.P.A.



1.7. OBBLIGATORIETÀ

E' fatto obbligo agli Amministratori, ai Dirigenti e a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente *Modello*.

1.8. Struttura del modello

Il *Modello* di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni della METALTEX ITALIA S.P.A. è strutturato in una parte generale, il Codice Etico e 6 parti speciali.

La parte generale è costituita dal presente documento che riporta: gli aspetti generali del *Modello*, l'organigramma aziendale, il codice etico, la mappatura dei rischi aziendali, la composizione ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del *Modello*, il sistema disciplinare per le violazioni del *Modello*, la diffusione ed aggiornamento del *Modello*.

Le 6 parti speciali fanno riferimento alle categorie di reato su cui si concentra l'attenzione dell'Azienda e, per ciascuna categoria di reati, mettono in evidenza la fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento le attività a tutela dell'azienda e le attività di controllo per un funzionamento efficace del *Modello*.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2. CODICE ETICO

Il Codice etico è un documento ufficiale, adottato dal Consiglio di Amministrazione di METALTEX ITALIA S.P.A. in data 20.10.2007, contenente l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali e delle responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Il Codice etico costituisce parte integrante del *Modello* della METALTEX ITALIA S.P.A. e viene allegato in versione aggiornata al presente documento (**allegato n.1**).

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice etico.

3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Nell'ambito dell'analisi ci si è concentrati su alcuni reati-presupposti, mentre altri (tenuto conto dell'attività svolta dall'azienda, della non pertinenza dei reati con essa, dell'assoluta carenza di interesse o vantaggio dalla commissione dei suddetti illeciti) non sono stati presi in considerazione.

In particolare sono state affrontate le seguenti tipologie di reato:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato (art. 24);
- Reati informatici (art. 24 bis);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime con violazione delle norme anti-infortunistiche (art. 25 septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);

Non sono stati considerati quali possibili presupposti per la responsabilità della Società i seguenti illeciti:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25 sexies);
- Delitti tentati (art. 26);

Con riferimento alle fattispecie escluse, non sono emersi elementi tali da far presupporre un potenziale rischio di commissione dei relativi reati o illeciti; anche se non si esclude in futuro di dover aggiornare il presente *Modello* alle tipologie di reato escluse.

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, sono stati considerati i seguenti aspetti: i processi sensibili alle tipologie di reato individuate a rischio, i soggetti coinvolti, le attività interessate, le azioni a tutela dell'azienda e di verifica.

Dall'analisi dei rischi condotta è emerso che i processi sensibili allo stato riguardano principalmente:

- le relazioni con la P.A.;
- la gestione informatica ed il trattamento dei dati;
- la gestione societaria;
- la gestione finanziaria;
- la sicurezza sul lavoro;
- la gestione ambientale.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Nei rapporti con la P.A.

- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
- stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici e certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs.81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente l'Area Risorse Umane e Servizi Generali (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, e delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, o garanzie da parte di soggetti pubblici;
- gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.

La gestione informatica ed il trattamento dei dati

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a danneggiare, interrompere, intercettare sistemi e comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dall'azienda, dallo Stato o altro ente pubblico;

Reati societari

- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche);
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alla comunicazione a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società;
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

Sicurezza sul lavoro

- tutte le attività poste in essere al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- predisposizione di misure idonee a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (*OdV*) definisce e svolge le attività di competenza in modo **collegiale** ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2001 di "**autonomi poteri di iniziativa e controllo**". L'autonomia e l'indipendenza dell'*OdV* sono garantite dal posizionamento organizzativo, dai requisiti dei membri e dalle linee di riporto:

- nel contesto della struttura organizzativa l'*OdV* si posiziona in staff del Consiglio di Amministrazione;
- al membro dell'*OdV* sono richiesti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;
- l'*OdV* riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione ed ai compiti di legge, l'*OdV* si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

L'Azienda metterà a disposizione dell'*OdV* le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività.

Eventuali dinieghi del Consiglio di Amministrazione nel mettere a disposizione dell'*OdV* tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

4.1. Composizione

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da almeno tre membri individuati all'interno della Società, che garantiscano competenza multidisciplinare in materia amministrativo/contabile e di sicurezza sul lavoro, ed elevata indipendenza di valutazione e giudizio.

Al fine di non far coincidere il controllore con il controllato e non avere sovrapposizione di funzioni, non faranno parte dell'*OdV*:

- il DDL (datore di lavoro);
- l'RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
- l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- i consulenti esterni di sicurezza sul lavoro;
- il personale direttivo con facoltà di spesa;

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Fatta salva l'ipotesi di aggiornamento del *Modello*, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'*OdV*:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'*OdV*;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'*OdV* alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'*OdV* dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del membro dell'*OdV*:

- a) relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il IV grado con:
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società;
 - sindaci della Società;
 - collaboratori della società di revisione;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- b) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- c) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- d) funzioni di amministratore ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- e) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- f) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti Decreto Legislativo n. 231/2001;
- g) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata al Presidente dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione della Società e decadrà automaticamente dalla carica.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà decidere/deliberare la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim o la revoca dei poteri.

Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

4.2. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del *Modello*, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
- b) monitorare le attività di attuazione e aggiornamento del *Modello*;
- c) verificare l'adeguatezza del *Modello*, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) analizzare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del *Modello* e promuovere il necessario aggiornamento;
- e) approvare e attuare il programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");
- f) curare i flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni aziendali.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

L'Organismo di Vigilanza definisce:

- a) le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma i lettera d) del D. lgs. citato);
- b) i provvedimenti necessari per garantire all'OdV i poteri autonomi di iniziativa e di controllo richiesti (art. 6 comma i lettera b) del D. Lgs. citato).

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'OdV di METALTEX ITALIA S.P.A. gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del *Modello* e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del *Modello* stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del *Modello*, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso OdV;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente *Modello*;
- verificare che gli elementi del *Modello* per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità. L'OdV controlla, accerta e segnala le violazioni delle misure previste dal *Modello* e dal Codice etico, il potere sanzionatorio resta in capo alle funzioni aziendali preposte alle quali è delegata questa funzione.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato al Presidente dell'OdV ed al Consiglio di Amministrazione al fine di risolverlo.

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Decreto Legislativo n. 231/2001.

E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al *Modello* ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del *Modello* e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite:

- A) la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.
- B) la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Quanto al punto A e B, nel limite del budget previsto.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

4.3. Poteri di accesso

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal collegio sindacale e dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

4.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel *Modello* 231 è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico tenuto presso l'Ufficio Amministrativo; le dichiarazioni di conoscenza e adesione ai principi ed ai contenuti del modello, sottoscritte dai dipendenti e collaboratori sono conservate presso i rispettivi Uffici Personale (Maslianico e Montegiorgio).

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo con autorizzazione dell'Organismo stesso e del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Regolamento di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento. Il regolamento di funzionamento è un documento interno all'OdV.

5. FLUSSI INFORMATIVI

5.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'evoluzione della normativa di riferimento, all'attuazione del *Modello*, all'emersione di eventuali aspetti critici, all'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti linee di riporto:

a) continuativa:

l'OdV informa sistematicamente il Consiglio di Amministrazione sull'evoluzione normativa, sui punti di criticità, sulle modifiche necessarie al *Modello* dovute a cambiamenti nell'organizzazione, nella gestione, nelle deleghe, ecc..., attraverso comunicazione telematica;

b) periodica:

l'OdV informa annualmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per mezzo di un rapporto scritto relativo all'attività svolta, alle verifiche effettuate e loro esito, evoluzione normativa, alle proposte di adeguamento del *Modello* alla normativa;

c) immediata:

l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ove risultino accertati fatti di particolare gravità o significatività.

5.2. Flussi informativi dalle aree aziendali verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del *Modello* in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di METALTEX ITALIA S.P.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Al riguardo :

- ciascun Responsabile dell'unità produttive comunica all'OdV una informativa annuale sullo stato di attuazione del *Modello* con la segnalazione delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo con riferimento alle problematiche inerenti il D.lgs. 231/2001;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- almeno una volta l'anno i soggetti incaricati della revisione contabile, amministrativa e legale, mettono a disposizione dell'OdV i rispettivi verbali.
- ciascuna figura apicale aziendale segnala tempestivamente all'OdV cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al *Modello*;
- ciascun responsabile o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del *Modello*, contattando l'OdV.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

5.3. Altri flussi informativi

a) Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle risorse delegate ai controlli

L'OdV, al termine di ogni riunione, comunica in forma scritta alle persone incaricate, le attività di controllo che intende effettuare nel successivo periodo.

b) Flussi dalle risorse deputate ai controlli all'Organismo di Vigilanza

Le risorse aziendali o esterne, individuate dall'Organismo di Vigilanza per effettuare i controlli operativi, riportano all'Organismo di Vigilanza:

immediatamente: i fatti di particolare gravità o significatività.

periodicamente(annualmente): l'attività di controllo effettuata e suo esito.

c) Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle funzioni aziendali ed ai dipendenti

All'adozione del *Modello*, l'OdV si attiva affinché lo stesso venga diffuso a livello aziendale.

La Direzione del personale dovrà tempestivamente distribuire alle funzioni aziendali e ad ogni dipendente aziendale la documentazione ricevuta dall'OdV.

Successivamente ogni modifica della documentazione di cui al punto precedente dovrà essere diffusa a livello aziendale secondo le medesime modalità.

d) Flussi dal Responsabile per la Sicurezza alle funzioni aziendali

Permane in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale l'obbligo di fornire indicazioni sui nuovi adempimenti normativi inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

e) Flussi dalle singole funzioni aziendali e dei dipendenti al Responsabile per la Sicurezza

Le figure apicali aziendali segnalano e collaborano col Servizio di Prevenzione e Protezione al miglioramento continuo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ognuno con le rispettive funzioni e nel rispetto delle gerarchie aziendali.

Ai dipendenti si ricorda che la figura preposta a confrontarsi con l'Azienda per quanto attiene la sicurezza sul lavoro è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Qualsiasi segnalazione dovrà pervenire a tale figura che interagirà con l'Azienda per il miglioramento continuo della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Funzioni del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del *Modello* e del Codice Etico, costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del *Modello* stesso.

L'articolo 6, comma 2, lett. E) del Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede espressamente la necessità di creare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel *Modello*.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del *Modello* e del Codice Etico.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'addebito tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del responsabile.
Si ha altresì riguardo, nell'irrogare la sanzione, all'entità del pregiudizio arrecato all'azienda.

6.2. Sanzioni a carico dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente *Modello* e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal vigente CCNL *dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti* e successive modificazioni.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) rimprovero verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 (tre) ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale e alla Direzione del personale.

6.3. Sanzioni a carico dei responsabili

La violazione delle misure previste dal *Modello* e dal Codice Etico possono costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

Per quanto attiene alla responsabilità verso terzi derivante da violazione delle misure previste dal *Modello* e dal Codice Etico, resta salva la responsabilità della Società secondo quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

6.4. Sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del *Modello* da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, oppure da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5. Misure a carico dei terzi (consulenti e partners)

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partners esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente *Modello* costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del *Modello* e del Codice Etico.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società conseguenza della violazione delle misure previste dal *Modello* e dal Codice Etico.

6.6. Pubblicazione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare previsto dal *Modello* deve essere opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia sottoposto.

Per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Per gli altri soggetti saranno individuate, a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Organismo di Vigilanza, specifiche modalità di comunicazione ritenute più adatte alle concrete peculiarità del caso concreto.

7. APPLICAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1. Parti speciali

Per l'applicazione del *Modello* 231 di METALTEX ITALIA S.P.A. vengono individuate 10 parti speciali nell'ambito delle quali sono riportate: le fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento.

Le parti speciali trattano i seguenti reati:

- Allegato 2)** Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato (art. 24), Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Allegato 3)** Reati informatici (art. 24 bis); Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1); Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 novies);
- Allegato 4)** Reati societari (art. 25 ter);
- Allegato 5)** Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime con violazione delle norme anti-infortunistiche (art. 25 septies);
- Allegato 6)** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- Allegato 7)** Reati ambientali (art. 25 undecies).

Tenuto conto dell'attuale mappatura dei rischi, al momento non si rende necessario attivare parti speciali inerenti i reati per i quali non sono emersi elementi di rischiosità.

7.2. comunicazione e formazione

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del *Modello*.

METALTEX ITALIA S.P.A. si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del *Modello* da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

Il *Modello* è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali ed a ciascun responsabile.

Ciascun dipendente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del *Modello*.

La dichiarazione viene archiviata e conservata presso l'ufficio del personale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

I principi e i contenuti del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e del *Modello* devono essere opportunamente illustrati ai soggetti interessati.

La struttura dei corsi di formazione, ove prevista, è approvata dall'Organismo di Vigilanza su proposta delle funzioni aziendali competenti.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Il *Modello* è comunicato e reso disponibile a ciascun dipendente attraverso:

- affissione nelle bacheche aziendali;
- invio di una copia a tutto il personale;
- la pubblicazione sul sito aziendale.

Il *Modello* è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet di METALTEX ITALIA S.P.A. .

I principi e i contenuti del *Modello* sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali METALTEX ITALIA S.P.A. intrattiene relazione contrattuali.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del *Modello* da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con METALTEX ITALIA S.P.A. è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

7.3. Aggiornamento del modello

La revisione ed aggiornamento del *Modello* 231 è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del *Modello* e si rende necessaria in occasione:

- a) di novità legislative;
- b) di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- c) di significative violazioni del *Modello* che evidenzino l'inefficacia del *Modello*;
- d) di verifiche o controlli che evidenzino la necessità di adeguamenti.

La necessità di revisione ed aggiornamento del *Modello* viene segnalata in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e sarà compito di quest'ultimo avviare la procedura di revisione ed aggiornamento.

Allegato 1)	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Allegato 2)	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato; Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
Allegati 3)	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, delitti in violazione del diritto d'autore, delitti contro l'industria ed il commercio
Allegato 4)	Reati societari
Allegato 5)	Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Allegato 6)	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Allegato 7)	Reati Ambientali

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.

allegato n.1
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. PREMESSA

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1. Destinatari e ambito di applicazione
- 2.2. Impegno della Società
- 2.3. Valori etici e principi di comportamento

3. ORGANIZZAZIONE INTERNA

- 3.1. Gli Organi di Direzione e Controllo
- 3.2. Principi dell'organizzazione
- 3.3. Sistema di Controllo Interno
- 3.4. Risorse Umane
- 3.5. Conflitto di interessi
- 3.6. Redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per Legge

4. ORGANIZZAZIONE INTERNA

- 4.1. Correttezza negli affari
- 4.2. La Clientela
- 4.3. I Fornitori
- 4.4. Soggetti esterni
- 4.5. La Concorrenza
- 4.6. Tutela dell'immagine

5. RAPPORTI CON L'ESTERNO

6. IL CODICE ETICO IN AZIENDA

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

1. PREMESSA

La Società "METALTEX ITALIA S.P.A." (di seguito per brevità "Società"), richiamato il Decreto Legislativo n. 231/2001, dovendo assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro dei propri Dipendenti, nel rispetto degli interessi legittimi delle collettività in cui è presente con le proprie attività, ha sviluppato il suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e provveduto ad aggiornare il proprio **Codice Etico** (di seguito per brevità il "Codice").

Il Codice contiene valori etici e linee guida di comportamento a cui tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nell'espletamento delle proprie attività, devono attenersi.

Ciò darà garanzia di una duplice funzione: la diffusione di criteri omogenei e trasparenti per lo svolgimento delle attività aziendali, nonché creare un sistema idoneo alla prevenzione dei reati in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. PRINCIPI GENERALI

Il presente Codice rappresenta un documento ufficiale della Società e costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione e di gestione" previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Si sottolinea l'importanza della normativa citata che tende ad evidenziare i comportamenti oggetto di specifiche sanzioni; le fattispecie di reato rilevanti – in base al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 e s.m., e sono:

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter Reati societari

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexies. Abusi di mercato

Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della

salute e sicurezza sul lavoro

25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies. Reati ambientali

Art. 26. Delitti tentati

L'adesione alle norme di comportamento emanate è obbligatorio e costituisce un presupposto fondamentale per il rispetto della Legge citata.

2.1 Destinatari e ambito di applicazione

Il presente documento riporta le linee di comportamento di coloro che, a vario titolo, operano con la Società ed è pertanto rivolto agli Amministratori, Organi di Direzione e Controllo, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, Agenti, terzi che operano per conto e/o in nome della Società (di seguito, per convenzione, congiuntamente definiti "Collaboratori").

In particolare tali soggetti sono obbligati al rispetto delle leggi vigenti e della normativa specifica di settore, delle norme contrattuali e di tutti i principi stabiliti per i Collaboratori.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2.2 Impegno della Società

La Società si impegna a far sì che la propria attività sia svolta nel rispetto dei valori su cui il presente Codice si basa.

A tal fine assicura:

- l'adozione di tutte le misure necessarie per promuovere e diffondere i contenuti dello stesso all'interno della propria struttura e nei confronti dei Collaboratori;
- il costante aggiornamento del Codice (per il recepimento di eventuali modifiche organizzative, normative, ecc.) e la tempestiva comunicazione delle variazioni dello stesso all'interno della struttura e a tutti i Collaboratori;
- il rispetto dello stesso, tramite un'attenta azione di vigilanza e prevenzione e, laddove si renda necessario, di sanzionare eventuali violazioni, ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale.

2.3. Valori etici e principi di comportamento

Tutte le azioni e in generale tutti i comportamenti dei Collaboratori in merito alle attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni devono essere improntati alla massima legittimità, correttezza, trasparenza e veridicità, anche al di fuori dei luoghi di lavoro, al fine di evitare situazioni che possano condurre a comportamenti non conformi ai valori morali della Società.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte con la massima diligenza, onestà, lealtà e rigore professionale, nell'osservanza delle Leggi, delle procedure e dei regolamenti aziendali.

Tutti coloro che operano all'interno della Società, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, **OBBLIGATI** ad osservare ed impegnati e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

Agire in qualunque modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i richiamati principi fondamentali.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

E' fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dal D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Inoltre, nelle parti speciali allegate al Modello di Organizzazione e di Gestione, sono previsti obblighi specifici per quanto alle previsioni di reato contenute nel Decreto dalle quali la METALTEX ITALIA S.P.A. deve tutelarsi. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali hanno l'obbligo di conoscere il Modello di Organizzazione e di Gestione della Società.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è consultabile presso gli stabilimenti delle Aziende oppure attraverso sito Aziendale.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

3. ORGANIZZAZIONE INTERNA

3.1. Gli Organi di Direzione e Controllo

Gli Organi di Direzione e Controllo agiscono nel rispetto delle disposizioni di Legge, dello Statuto, della normativa interna aziendale vigente e adottano comportamenti coerenti con i principi contenuti nel presente Codice Etico.

In particolare:

- operano con modalità tali da garantire la salvaguardia del patrimonio e della capacità finanziaria, la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare;
- si fanno promotori della cultura della legalità e del controllo.

3.2. Principi dell'organizzazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, oltre ad essere legittima, è anche autorizzata, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

Ciascuna funzione aziendale e ciascuna persona a essa preposta è responsabile della veridicità e autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

3.3. Sistema di Controllo Interno

La Società si è dotata di regole, procedure e strutture organizzative che mirano a garantire il rispetto degli obiettivi aziendali e il raggiungimento delle seguenti finalità:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne e alle direttive e agli indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

3.4. Risorse Umane

La Società riconosce che le Risorse Umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, in quanto il qualificato apporto di queste ultime all'attività svolta ne rappresenta il sostanziale valore aggiunto.

Essa ritiene prioritario il mantenimento di un ambiente di lavoro positivo, orientato alla massima collaborazione reciproca e al lavoro di squadra, alla condivisione degli obiettivi, nel quale ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità, libero da ogni condizionamento o da qualsiasi forma di intimidazione.

La Società opera nel rispetto della dignità dei propri Collaboratori e adotta le azioni necessarie per la tutela della loro sicurezza e integrità fisica, in conformità con le Leggi tempo per tempo vigenti.

La gestione delle Risorse Umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse, nel quadro generale della presente normativa.

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro la Società si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale e all'acquisizione di maggiori competenze.

Ambiente di lavoro

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori; inoltre essa opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei Lavoratori nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m..

La Società si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con la Società, condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.

Tutela della privacy

Nel rispetto della legislazione vigente, la Società si impegna alla tutela della privacy in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con l'Azienda.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Comportamento

I Collaboratori operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evitano di creare o di fruire situazioni di privilegio.

I comportamenti sul luogo di lavoro e i rapporti tra Collaboratori, a tutti i livelli, sono sempre improntati alla reciproca correttezza.

Ciascun Collaboratore si adopera affinché le relazioni con i Colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.

Diligenza e buona fede

Ogni Collaboratore agisce lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e assicurando le prestazioni richieste con diligenza, ai sensi dell'art. 2104 C.C..

Obblighi di riservatezza

I Collaboratori mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

I Collaboratori non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche – ottenute anche in via confidenziale nell'attività svolta – per realizzare profitti o interessi privati.

I Collaboratori osservano il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

Il Collaboratore consulta le sole informazioni alle quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri dell'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni in vigore nella normativa interna.

Le informazioni sono gestite con modalità che garantiscano il rispetto della normativa vigente in tema di privacy e in conformità con le procedure interne esistenti: in particolare, non possono essere comunicate a terzi all'interno o all'esterno della Società di appartenenza, a meno che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti o sia richiesta dalle competenti Autorità nell'ambito di indagini ufficiali.

Beni in dotazione e accesso a procedure e sistemi

Tutti i Collaboratori conformano la propria attività e l'uso dei beni appartenenti alla Società ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Utilizzano il materiale, gli strumenti di lavoro e i beni aziendali con la massima cura e nel rispetto di detti principi. Sono chiamati, pertanto, ad adottare comportamenti che garantiscano la tutela del patrimonio aziendale, evitandone usi impropri e segnalandone prontamente l'eventuale danneggiamento, smarrimento o furto.

Particolare attenzione va data all'uso dei sistemi informatici e dei dati ivi contenuti, che rappresentano una componente fondamentale del patrimonio della Società. La sicurezza dei dati aziendali è in primo luogo responsabilità dei singoli fruitori.

L'uso degli elaboratori, l'accesso a procedure informatiche e l'uso della posta elettronica deve avvenire in conformità alla normativa e alle procedure interne vigenti.

3.5. Conflitto di interessi

Tra la Società e i propri Collaboratori sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario di ciascuno utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice, che rappresentano i valori cui la Società si ispira.

In tale prospettiva tutti i Collaboratori, anche in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali collettive, evitano ogni situazione e si astengono da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'azienda o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre a essere in contrasto con le norme di Legge e con i principi fissati nel presente Codice, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

3.6. Redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per Legge

Tutte le operazioni e le decisioni assunte all'interno della Società hanno una registrazione adeguata, frutto di un preciso e formalizzato – anche informaticamente – processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione ha pertanto un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Le scritture contabili sono tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

A tal fine tutti i Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili assicurano la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

I Collaboratori sono inoltre tenuti a informare tempestivamente i propri Responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

4. RAPPORTI CON L'ESTERNO

Nei rapporti con l'esterno la Società uniforma la propria condotta a principi di trasparenza, affidabilità, legalità, lealtà, correttezza, responsabilità e qualità.

4.1. Correttezza negli affari

Il Personale della Società che intrattiene rapporti d'affari con terzi deve relazionarsi a loro in modo etico, equo e corretto.

Tali principi sono validi per i clienti, i fornitori, i consulenti ed i soggetti che svolgono qualsiasi attività direttamente per la Società o per conto di essa.

In modo particolare, la selezione dei fornitori, la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi per la Società è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e servizio, garanzie di assistenza e in generale un'accurata e precisa valutazione dell'offerta.

Il Personale della Società non può, direttamente o indirettamente offrire o ricevere regali, doni, denaro, pagamenti, omaggi a vario titolo, procacciare affari e/o impieghi da clienti, fornitori e terzi sia di natura materiale che immateriale (es. servizi, promozioni, ecc.).

Sono consentiti atti di cortesia commerciale come omaggi o doni di modico valore, di carattere puramente simbolico o personalizzati e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

4.2. La clientela

Finalità prioritaria della Società nello svolgimento della propria attività è la tutela dei diritti del Cliente. A ogni Cliente o categoria di Clienti sono prestate cura e attenzione, senza discriminazione alcuna.

Nei rapporti con la Clientela, e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun Collaboratore uniforma la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione e trasparenza.

Eventuali reclami saranno trattati con la massima tempestività e attenzione. Qualora i reclami risultino fondati, sarà cura degli Uffici competenti individuare con prontezza soluzioni adeguate per la composizione della controversia.

4.3. I fornitori

La Società promuove e conduce una politica attenta nella scelta dei propri Fornitori, creando relazioni che conducono alla creazione di valore. I rapporti con i Fornitori sono gestiti, nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità ed in conformità con le procedure interne e i poteri delegati.

La scelta dei Fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità. Nel processo di selezione dei Fornitori si terrà conto anche del loro apprezzamento sul mercato, della loro capacità di fare fronte agli obblighi normativi vigenti (esempio: sicurezza lavoro, normativa di vigilanza, riservatezza, ecc.) e del possesso di Certificazioni di Qualità.

4.4. Soggetti esterni

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

La Società ed in generale tutti i Collaboratori terzi che agiscono per conto della stessa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della Società sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e alle responsabilità a ciò delegate e sono

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possono dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità.

Le organizzazioni politiche e sindacali

Le relazioni con rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti funzioni a ciò preposte.

Nei rapporti con i citati soggetti, i Collaboratori adottano un comportamento improntato alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare con gli stessi una corretta dialettica, senza alcuna disparità di trattamento.

4.5. La concorrenza

La Società crede nel valore della libera concorrenza quale strumento fondamentale per la tutela del Consumatore.

A tal fine, si impegna ad operare con la massima correttezza e nel pieno rispetto dei propri concorrenti.

4.6. Tutela dell'immagine

La buona reputazione e/o l'immagine della Società rappresenta una risorsa immateriale essenziale. Tutte le attività lavorative di quanti operano per la Società sono svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale.

5. IL CODICE ETICO NELL'AZIENDA

La Società è impegnata, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurare la tempestiva diffusione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di informazione;
- garantire che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i Destinatari del Codice;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, l'investigazione ed il trattamento di eventuali violazioni;
- garantire che coloro i quali segnalino le violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice.

Il Codice costituisce parte integrante del rapporto di lavoro ed esprime il contenuto essenziale del vincolo fiduciario tra Società e Collaboratori.

Tutti gli amministratori, i dipendenti ed i Collaboratori si impegnano a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice;
- segnalare tutte le violazioni del Codice non appena ne vengano a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice;
- consultare il proprio responsabile, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice sulle quali necessitano di interpretazioni o di orientamento.

I "destinatari" devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i "destinatari", nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Azienda ha costituito al proprio interno, ai sensi del citato decreto legislativo 231/2001, un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di controllo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

- Vigilare sull'osservanza del Codice Etico segnalando tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione, le eventuali violazioni dello stesso;
- garantire la massima diffusione del Codice mediante un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione alla sua concreta efficacia ad al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti e - in caso di accertata violazione – dandone segnalazione al Consiglio di Amministrazione;
- garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ossia dal 26/01/2012.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.**

**allegato n.2
PARTE SPECIALE**

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi
2. I reati contro la Pubblica Amministrazione
3. I processi sensibili
4. I principi generali di comportamento
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Ambito applicativo ed obiettivi

La presente Parte Speciale è relativa ai **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.p.A. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

La qualifica di **pubblico ufficiale** va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che:

- svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È funzione pubblica amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi attraverso la quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero è esercitata attraverso poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione anche in mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, ad eccezione delle mansioni di mero ordine o di prestazione di attività di opere meramente materiali.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a METALTEX ITALIA S.P.A.;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di METALTEX ITALIA S.P.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2. I reati

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 231/2001 prevede due articoli che individuano i seguenti reati presupposto:

- **Art. 24**, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- **Art. 25**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- **Art. 25-decies**, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 24 prevede:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

L'art. 25 prevede:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno".

L'art 25-decies prevede:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile (del codice penale - n.d.r.), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

A titolo informativo e non esaustivo, i reati considerati nei due articoli del D. Lgs. n. 231/2001 sopra riportati sono:

Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla Pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il reato si concretizza nel caso in cui l'azienda ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)

"[1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre eroga dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Il reato si caratterizza per il fatto di aver ottenuto l'erogazione di un finanziamento o di un prestito in modo fraudolento. In particolare si tratta della presentazione di documenti falsi oppure di omissione di informazioni dovute.

Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)

“[1] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circo stanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Il reato si caratterizza per il fatto di aver conseguito un ingiusto profitto di natura patrimoniale, mediante una condotta fraudolenta che ha indotto in inganno un terzo con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione. Gli elementi costitutivi del reato sono la condotta fraudolenta (con “artifici e raggiri”), l'induzione in errore di un terzo, il danno ed il profitto ingiusto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto «per erogazione pubblica» va intesa «ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dalle Comunità europee».

Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

“[1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o tematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Gli elementi essenziali del reato di concussione sono:

- abuso dell'ufficio come abuso della qualità di pubblico ufficiale ovvero dei poteri del pubblico ufficiale. Solo nel secondo caso è necessario che l'abuso concerna atti dell'ufficio;
- costringimento od induzione della vittima a dare o promettere denaro al Pubblico Ufficiale;
- dazione o promessa di denaro o altra utilità. Deve trattarsi di una utilità indebita, nel senso che non è dovuta al Pubblico Ufficiale in quanto tale.

Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.)

(art. 318 c.p. – corruzione per un atto d'ufficio)

“[1] Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

[21 Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.]

(art. 321 c.p. – pene per il corruttore)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell’offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri di ufficio.

Il reato di «corruzione» si differenzia dalla «concussione», in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

(Art. 319 c.p. — corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”

(Art. 319-bis c.p. — circostanze aggravanti)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

(Art. 321 c.p. — Pene per il corruttore)

1] Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai «principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione». Detto atto non dovuto può ricondursi a atto illegittimo o illecito o a atto posto in essere contrariamente all’osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“[1] Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[2] Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Il reato si caratterizza per il particolare oggetto e la particolare finalità della corruzione. Questa deve essere commessa per favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Il reato è una forma speciale di corruzione e non è necessario che ne derivi effettivamente un danno ad una parte per la consumazione del reato. Infatti il danno (l’ingiusta condanna) è prevista come circostanza aggravante. In ogni caso è necessario che il danno o il favore che consegue alla parte siano ingiusti.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

“[1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

[2] Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

[3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p.

[4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.”.

Il codice penale punisce anche l'istigazione alla corruzione. E' il reato del privato che tenta di corrompere (senza riuscirci) il Pubblico Ufficiale affinché questi ometta o ritardi un atto del proprio ufficio o per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio ovvero è il reato del Pubblico Ufficiale che "sollecita" la corruzione. Di fatto si punisce il tentativo unilaterale di corruzione non riuscita.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 bis c.p.).

“[1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

[2]. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

[3]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Si tratta dei medesimi reati sopra descritti in cui la peculiarità sta nel coinvolgimento dei soggetti indicati.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3. I processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da METALTEX ITALIA S.P.A. i processi sensibili che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che quindi risultano attinenti con i reati contro la P.A. sono individuati nei seguenti:

- acquisizione dei contributi per investimenti e gestione delle relative pratiche;
- acquisizioni contributi per attività formative e gestione delle relative pratiche;
- predisposizione ed invio dati in base a obblighi informativi ad Autorità di vigilanza e Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'INAIL, ecc.);
- gestione delle richieste di ottenimento di autorizzazioni pubbliche, concessioni e licenze;
- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- gestione degli approvvigionamenti;
- selezione ed assunzione del personale aziendale.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati ed aggiornati, sia per quanto afferente METALTEX ITALIA S.P.A., e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nei singoli protocolli dovrà essere stabilito il generale criterio in forza del quale chi ha rapporti diretti con i pubblici ufficiali non abbia anche la gestione diretta, o comunque in totale autonomia, delle gestioni finanziarie e decisionali inerenti a quello specifico rapporto.

Inoltre le procedure sopra indicate dovranno contenere le regole che consentano di individuare a priori quali soggetti aziendali debbano avere rapporti diretti con i pubblici ufficiali, a seconda delle rispettive mansioni.

4. I principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

E' fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e i c.d. donati d'uso, purché di valore modesto.
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell'Azienda;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) ai soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di METALTEX ITALIA S.P.A. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
- b) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione delle attività da svolgere e del compenso pattuito.
Tali incarichi devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a METALTEX ITALIA S.P.A.;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- c) i contratti con consulenti esterni e partner devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D.lgs. n. 231/2001; in tali contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui partner e/o consulenti affermino di conoscere i contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla METALTEX ITALIA S.P.A. e si impegnino al loro rispetto; sempre nei medesimi contratti devono essere riportate specifiche clausole per la regolamentazione delle conseguenze delle violazioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, da parte degli stessi consulenti e/o partner;
- d) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo come previsto dalla normativa vigente, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- e) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente *Modello*.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del *Modello* al punto 4.3..

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del *Modello*.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare che l'azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
- b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di METALTEX ITALIA S.P.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in METALTEX ITALIA S.P.A. , con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.**

**allegato n.3
PARTE SPECIALE**

**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
delitti in violazione del diritto d'autore, delitti contro
l'industria ed il commercio**

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi

2. I reati

- 2.1. delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- 2.2. delitti in violazione del diritto d'autore
- 2.3. delitti contro l'industria ed il commercio

3. I processi sensibili

4. I principi generali di comportamento

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Ambito applicativo ed obiettivi

La presente Parte Speciale è relativa ai **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, ai **delitti in violazione del diritto d'autore** e **delitti contro l'industria ed il commercio**.

Si provvede a riunirli in una unica sezione speciale, in quanto detti reati, seppur tutelino interessi giuridici differenti, possono essere collocati in un'unica area di rischio/intervento.

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, entrano in contatto con dati personali, dati sensibili, opere dell'ingegno e segreti industriali e commerciali.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i delitti informatici, il trattamento illecito dei dati, i delitti in violazione del diritto d'autore ed i delitti contro l'industria ed il commercio per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo ad METALTEX ITALIA S.P.A.;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di METALTEX ITALIA S.P.A. , sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente gli illeciti di cui sopra;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2. I reati

2.1 Delitti informatici

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

A titolo informativo e non esaustivo, i reati considerati nell'articolo del D.lgs. n. 231/2001 sopra riportato sono:

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico

e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen..

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies prevede:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171- septies e 171-octies L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto ritenute prima rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis L.A.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, quindi assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore consistere possono essere di natura pecuniaria fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2.3. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 25-bis.1 prevede:

- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 516 e 517-quater del codice penale.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-nonies del Decreto ritenute rilevanti per la Società:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 cod. pen.)

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), invece, si considerano fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne.

L'interesse tutelato è individuale e ne consegue che il reato si configura quando l'agente abbia messo in pericolo il normale esercizio della singola industria o del singolo commercio ed il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa.

La figura delittuosa, quindi, richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis cod. pen.)

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale fattispecie è stata introdotta nel codice penale dalla legge 646/1982, contenente misure di prevenzione patrimoniale antimafia.

Si tratta quindi di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita.

A livello fenomenologico, infatti, le imprese ad infiltrazione mafiosa operano sul mercato alterando il normale regime concorrenziale e intimidendo i propri concorrenti con atti di violenza o con semplici minacce.

Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma, ma solo caratterizzare i comportamenti a rischio.

Da questo discende che tale delitto può essere applicato indipendentemente dal coinvolgimento dell'agente in gruppi criminali organizzati.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 cod. pen.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato si configura quando, mettendo in vendita o in circolazione, su mercati nazionali o esteri, prodotti contraffatti o alterati, si cagiona un danno all'industria nazionale.

Tale reato richiede la condotta volontaria dell'agente, accompagnata da consapevolezza dell'azione commessa e della possibilità di procurare danno.

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 cod. pen.)

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

La condotta può essere posta in essere da chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale e consiste nel consegnare all'acquirente, volontariamente e consapevolmente, una cosa diversa da quella pattuita.

La diversità può essere riscontrata nell'origine della cosa, nella qualità, nel valore, nell'utilizzabilità, nel peso, misura, numero o quando sia stata volontariamente consegnata una cosa per un'altra.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517cod.pen.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 2 milioni.

Si configura quando si pongono in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali che ingannano il compratore sulla qualità, origine o provenienza dell'opera o del prodotto.

E' rilevante, ai fini del reato, l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato tanto da poter ingannare un consumatore medio.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter.cod.pen.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta rilevante ai fini della commissione del reato è l'appropriazione del titolo di proprietà industriale finalizzata alla produzione o impiego industriale, l'introduzione nel territorio dello stato dei beni prodotti senza titolo, la detenzione di questi per la vendita, il porli in vendita e la messa in circolazione.

La commissione del reato è subordinato al fatto che siano state osservate le norme nazionali ed internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale.

In ogni caso, la commissione di uno dei Delitti sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta possa determinare un interesse o vantaggio per METALTEX ITALIA S.P.A..

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

3. I processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da METALTEX ITALIA S.P.A. i processi sensibili alle tipologie di reato su esposte sono individuati nei seguenti:

- attività del CED;
- attività del personale con utilizzo delle postazioni informatiche; del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti in rete;
- gestione dei contenuti del sito Internet;
- attività di fabbricazione, commercio e vendita.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati ed aggiornati, sia per quanto afferente METALTEX ITALIA S.P.A. sia per quanto concerne i servizi da essa gestiti per conto delle Società che sono sotto la sua direzione e controllo, e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nei singoli protocolli dovrà essere stabilito il generale criterio in forza del quale chi utilizza postazioni informatiche, supporti informatici e quanto individuato dalla normativa non abbia totale autonomia nella gestione/uso dei mezzi informatici messi a disposizione dall'azienda;

Inoltre le procedure sopra indicate dovranno contenere le regole che consentano di individuare a priori quali soggetti aziendali debbano avere accesso a determinate informazioni/dati aziendali a seconda delle rispettive mansioni.

4. I principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nell'utilizzo dei supporti informatici e nel trattamento dei dati.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

E' fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dagli artt. 24-bis, 25-novies, 25-bis.1, del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare tutte le regole ed i principi seguenti:

- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da METALTEX ITALIA S.P.A. in tema di Sicurezza Informatica;
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da METALTEX ITALIA S.P.A. in tema di trattamento dei dati;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Si sottolinea come METALTEX ITALIA S.P.A. abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche/dati in suo possesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- connettere ai sistemi informatici, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a METALTEX ITALIA S.P.A. le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, informazioni, fotografie, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a METALTEX ITALIA S.P.A., i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa falsificazione dei medesimi.
- è fatto divieto di usare mezzi fraudolenti e/o violenti nella conduzione degli affari;
- tutte le azioni e comportamenti dei soggetti che operano in e per conto di METALTEX ITALIA S.P.A. devono essere improntati alla massima legittimità, correttezza, trasparenza e veridicità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- g)** ai soggetti che operano/utilizzano sistemi informatici o si occupano di trattamento dati per conto di METALTEX ITALIA S.P.A. deve essere formalmente conferita apposita autorizzazione;
- h)** gli incarichi conferiti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione delle attività da svolgere.
- i)** i contratti con consulenti esterni e partner devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D.lgs. n. 231/2001; in tali contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui partner e/o consulenti affermino di conoscere i contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Società, del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla METALTEX ITALIA S.P.A. e si impegnino al loro rispetto; sempre nei medesimi contratti devono essere riportate specifiche clausole per la regolamentazione delle conseguenze delle violazioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, da parte degli stessi consulenti e/o partner;

- j)** coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (trattamento dei dati, utilizzo di postazioni informatiche ecc..) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente *Modello*.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del *Modello* al punto 4.3..

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del *Modello*.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- f)** verificare che l'azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nell'utilizzo dei sistemi informatici e nel trattamento dei dati ;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
- g)** verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- h)** verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di METALTEX ITALIA S.P.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del *Modello* al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- i)** verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- j)** indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in METALTEX ITALIA S.P.A. , con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare anomalie nei processi sensibili.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.**

**allegato n.4
PARTE SPECIALE**

Reati societari

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi
2. I reati societari
3. I processi sensibili
4. I principi generali di comportamento
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Ambito applicativo ed obiettivi

La presente Parte Speciale è relativa ai **reati societari** compiuti nell'interesse dell'azienda METALTEX ITALIA S.p.A. dai soggetti aziendali individuati dalla norma, quali amministratori, direttori generali o liquidatori (o persone sottoposte alla loro vigilanza).

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- determinare ed illustrare le tipologie di reato incluse tra i reati societari per i quali è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla METALTEX ITALIA S.P.A. in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con interesse per la stessa;
- indicare le "regole comportamentali" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di METALTEX ITALIA S.P.A. , sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati societari;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica..

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2. I reati

In tema di reati societari il D.lgs. 231/2001 e s. m. prevede:

Art. 25-ter Reati societari

(articolo aggiunto dall'articolo 3, del d.lgs. n. 61 del 2002 e modificato dalla: legge n. 190/2012 e n. 262/2005 e n. 69/2015)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Di seguito vengono riportati a titolo esplicativo ma non esaustivo alcuni dei reati considerati nell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 contenuti nel Codice Civile:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

[1] Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[2] La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[3] La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[4] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[5] Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.”.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[3] Nei casi di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo I capo il, del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[4] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[5] Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[6] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[7] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni noti alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[8] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[9] Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

[1] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[2] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

[3] (omissis)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

[1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

[2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

[1] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

[2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

[1] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[3] Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

[1] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La «condotta tipica» prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

amministrati dalla società per conto di terzi.

[2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24.02.1998, n. 58.

3. I processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da METALTEX ITALIA S.P.A. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati societari sono individuati nei seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile o con altri soggetti che svolgono le attività di controllo;
- operazioni relative al capitale sociale;
- tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali.

Tali processi, sia per quanto afferente METALTEX ITALIA S.P.A. sia per quanto concerne i servizi da essa ge1stiti per conto delle Società che sono sotto la sua direzione e controllo, devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4. I principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati in primo luogo dagli amministratori e dai dirigenti ed in secondo luogo da parte di tutto il personale aziendale direttamente coinvolto nelle attività inerenti i potenziali reati societari.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dell'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, è fatto **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.
- b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

d) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del *Modello* al punto 4.3..

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del *Modello*.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare che l'azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in particolare, nella predisposizione di comunicazioni sociali;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni.
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di METALTEX ITALIA S.P.A. è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'Organismo di vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- d) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali
- e) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di METALTEX ITALIA S.P.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.**

**allegato n.5
PARTE SPECIALE**

**Reati in tema di salute e
sicurezza sul lavoro**

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi
2. I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
3. I processi sensibili
4. I principi generali di comportamento
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Ambito applicativo ed obiettivi

La presente Parte Speciale affronta i **reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro** richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001.

Trattasi di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, si occupano della gestione di tutta la documentazione inerente la sicurezza sul lavoro (Documento sulla Valutazione dei Rischi e relativi allegati) e l'attuazione della stessa così come previsto dal D.lgs. 81/2008.

L'articolo 30 del decreto Legislativo 81/2008 dispone che:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità della METALTEX ITALIA S.P.A.;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di METALTEX ITALIA S.P.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i suddetti reati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I reati

In tema di reati nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni prevede:

Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro *(articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'articolo 300 del d.lgs. n. 81 del 2008)*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

A titolo informativo e non esaustivo, i reati considerati nell'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 sono descritti di seguito.

• **Art. 589 C.P.: Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

• **Art. 590 C.P.: Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona per colpa ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni previste :

- sanzione per condotta meramente colposa, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote, che è attualmente il massimo previsto dal D.lgs. 231/01;
- l'applicazione di sanzioni interdittive, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

3. I processi sensibili

I reati di cui sopra costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi, nonché il mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante.

Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell'alveo degli infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non in casi assolutamente eccezionali.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Nell'ambito delle attività svolte dalla METALTEX ITALIA S.P.A. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti punti :

- Gestione operativa dell'attività aziendale di tipo produttivo, amministrativo e tecnico-commerciale;
- Adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- Monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori anche nel caso di appalto di lavori;
- Monitoraggi delle verifiche per il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalto di lavori;

oltre a :

- Tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008;
- L'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento articolo 28 D.lgs. 81/2008;
- Gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e più in generale di ogni altra normativa vigente;
- L'assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle normative vigenti oppure da atti amministrativi;
- Formazione ed aggiornamento;
- Pianificazione annuale del budget aziendale per attività di interventi attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro (formazione, sorveglianza sanitaria, interventi di manutenzione preventiva su impianti, indagini ambientali, acquisti dispositivi di protezione individuale);
- Attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- Sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, la METALTEX ITALIA S.P.A. si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi attinenti.

Tale struttura è indicata sia nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008, sia negli organigrammi per la sicurezza, redatti in maniera personalizzata per lo stabilimento sito in Maslianico (CO) che in quello sito in Montegiorgio (FM).

4. I principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners hanno l'obbligo di conoscere e rispettare :

1. il Codice Etico;
2. la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, il sistema di controllo della gestione;
3. in generale, la normativa italiana sulla salute e la sicurezza sul lavoro applicabile.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto di :

- porre in essere comportamenti tali da poter causare fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- porre in essere comportamenti imprudenti o negligenti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative che violino le disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- svolgere attività lavorativa senza aver prima ricevuto adeguata formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, impianti o attrezzatura varia;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati all'uso di macchinari, impianti o attrezzatura varia;

Pertanto, a tutti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno di sua competenza – sono tenuti a :

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- promuovere e attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a ridurre i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la METALTEX ITALIA S.P.A.;
- provvedere al costante adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro;
- programmare riunioni periodiche congiuntamente con la Direzione, il Responsabile del Servizio, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente ed eventuali Consulenti;
- attuare adeguata attività di Sorveglianza sanitaria;
- promuovere attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- eseguire attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire tutta la documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate.

L'azienda provvede a predisporre :

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti;
- un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente ed in modo appropriato i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali anomalie o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
-

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di vigilanza effettua, periodicamente o su segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello;

A tal proposito, all'OdV è consentito libero accesso a tutta la documentazione aziendale così come previsto nella Parte Generale del Modello al punto 4.3..

Il compito dell' OdV è quello di :

- verificare che l'Azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a:
 - tutte le operazioni valutate come a rischio;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne emanate per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose discussi nella presente Parte Speciale.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.**

**allegato n.6
PARTE SPECIALE**

**Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi
2. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
3. I processi sensibili
4. I principi generali di comportamento
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Ambito applicativo ed obiettivi

La presente Parte Speciale è relativa ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001. Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, curano i flussi finanziari aziendali o le procedure di approvvigionamento.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo ad METALTEX ITALIA S.P.A.;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di METALTEX ITALIA S.P.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i suddetti reati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In tema di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita il D. Lgs. 231/2001 prevede l'**art. 25-octies** ai sensi del quale:

[1]. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

[2]. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

[3]. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A titolo informativo e non esaustivo, i reati considerati nell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 sopra riportati sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“[1] Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

[2] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

[3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il reato di ricettazione si produce allorché, al fine di procurare a se od ad altri un profitto, si acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, da un furto).

La fattispecie criminosa in questione unisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.

Il bene deve provenire da delitto, ossia il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato si produce con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 640 c.2 n.1 c.p.)

“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

3. I processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da METALTEX ITALIA S.P.A. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono individuati nei seguenti:

- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti terzi o con Società del Gruppo;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle vendite beni ed alienazione cespiti.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati, sia per quanto afferente METALTEX ITALIA S.P.A. sia per quanto concerne i servizi da essa gestiti per conto delle Società che sono sotto la sua direzione e controllo, e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4. I principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D.lgs. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:

1. operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
2. ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali METALTEX ITALIA S.P.A. ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
3. assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o Società del Gruppo;
4. conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di METALTEX ITALIA S.P.A. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
- scopo, natura e struttura dell'operazione;
- valore dell'operazione.

c) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;

d) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti previsti dalla legge. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;

e) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti previsti dalla legge e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

f) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per importi non superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del *Modello* al punto 4.3..

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del *Modello*.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte dell'Azienda di istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in particolare, nei rapporti con fornitori e finanziatori;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- c) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- d) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di METALTEX ITALIA S.P.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in METALTEX ITALIA S.P.A., con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.**

**allegato n.7
PARTE SPECIALE**

Reati ambientali

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi
2. I reati ambientali
3. I processi sensibili
4. I principi generali di comportamento
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Ambito applicativo ed obiettivi

La presente Parte Speciale è relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per i **reati ambientali** inseriti nel Decreto Legislativo n. 231/2001 con l'articolo 25 undicies.

La legge comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 ha imposto agli stati membri di adottare norme a tutela dell'ambiente anche rivolte a sanzionare amministrativamente le imprese e lo stato italiano si è adoperato con l'ampliamento dell'articolo 25 del decreto 231/2001 con la previsione dei reati-presupposto che determinano la responsabilità della persona giuridica per reati ambientali.

La METALTEX ITALIA S.P.A., ritenendo che il rispetto dell'ambiente sia un principio di civiltà e rispetto nei confronti della generazione attuale e di quelle future, ha approvato, attraverso il suo Consiglio di Amministrazione, la presente parte speciale.

In questa parte speciale si affronta il tema dei reati che possono essere compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, devono garantire il rispetto delle normative previste per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati ambientali per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità della METALTEX ITALIA S.P.A.;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di METALTEX ITALIA S.P.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i suddetti reati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

2. I reati

In tema di reati ambientali il D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni prevede:

Art. 25-undecies. Reati ambientali

(articolo aggiunto dalla L. 116/2009, come sostituito D.Lgs. 121/2011, poi modificato dalla L. 68/2015)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [49]
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; [49]
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; [50]
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; [50]
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [50]
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; [50]
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote [50]; 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). [51]
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

A titolo informativo e non esaustivo, i reati considerati sono:

Sanzioni penali (art. 137 c.p.)

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.*

(comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010)

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.*

11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.*

13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere*

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256c.p.)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Bonifica dei siti (art. 257 c.p.)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Tracciabilità (art. 258, comma 4 c.p.)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260c.p.)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Emissioni (art. 279, comma 5 c.p.)

Nei casi previsti dal comma 2 (...chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione...) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.p.)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

3. I processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da METALTEX ITALIA S.P.A. ed in relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le operazioni poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere. Infatti, la METALTEX ITALIA S.P.A. produce rifiuti generati dal proprio processo produttivo, manutenzione delle cose mobili e dell'immobile di sua gestione che vengono ceduti ad aziende autorizzate alla raccolta, trattamento, recupero e smaltimento degli stessi.

Le procedure implementate dalla società prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali METALTEX ITALIA S.P.A. intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione viene data alle autorizzazioni possedute dai fornitori, alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

4. I principi generali di comportamento

I principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti di fornitura di servizi di raccolta dei rifiuti con soggetti terzi e nello svolgimento dei servizi stessi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di METALTEX ITALIA S.P.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella idoneità dei fornitori di servizi di raccolta dei rifiuti, controllo emissioni, dei consulenti, dei partner, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni relative ai rapporti con soggetti terzi ;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura decisionale per conto di METALTEX ITALIA S.P.A. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
- b) tutte le operazioni di natura commerciale derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di cui sopra;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- c) i pagamenti derivanti da rapporti di fornitura dei servizi considerati nella presente parte speciale sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
- d) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente *Modello*.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del *Modello* al punto 4.3..

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello DI Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- b) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- c) verificare periodicamente la validità delle procedure finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - al controllo nei confronti dei Destinatari del *Modello*;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

METALTEX ITALIA S.P.A. Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
METALTEX ITALIA S.P.A.

L'Organismo di Vigilanza

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Sommario

1. Organismo di Vigilanza

- 1.1. Composizione
- 1.2. Regolamento di funzionamento
- 1.3. Funzioni e poteri
- 1.4. Poteri di accesso
- 1.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

2. Flussi informativi

- 2.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari
- 2.2. Flussi informativi dalle aree aziendali verso l'Organismo di Vigilanza
- 2.3. Altri flussi informativi

1. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (*OdV*) definisce e svolge le attività di competenza in modo **collegiale** ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 231 del 2001 di "**autonomi poteri di iniziativa e controllo**".

L'autonomia e l'indipendenza dell'*OdV* sono garantite dal posizionamento organizzativo, dai requisiti dei membri e dalle linee di riporto:

- nel contesto della struttura organizzativa l'*OdV* si posiziona in staff del Consiglio di amministrazione;
- al membro dell'*OdV* sono richiesti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;
- l'*OdV* riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione ed ai compiti di legge, l'*OdV* si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

L'Azienda metterà a disposizione dell'*OdV* le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività.

Eventuali dinieghi del Consiglio di Amministrazione nel mettere a disposizione dell'*OdV* tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

1.1. COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da almeno tre membri individuati all'interno della Società, che garantiscano competenza multidisciplinare in materia amministrativo/contabile e di sicurezza sul lavoro, ed elevata indipendenza di valutazione e giudizio.

Al fine di non far coincidere il controllore con il controllato e non avere sovrapposizione di funzioni, non faranno parte dell'OdV:

- il DDL (datore di lavoro);
- l'RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
- l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- i consulenti esterni di sicurezza sul lavoro;
- il personale direttivo con facoltà di spesa;

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Fatta salva l'ipotesi di aggiornamento del *Modello*, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'OdV:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'OdV;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'OdV alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'OdV dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del membro dell'OdV:

a) relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il IV grado con:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società;
- sindaci della Società;
- collaboratori della società di revisione;

b) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;

c) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;

d) funzioni di amministratore ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese sottoposte a procedure concorsuali;

e) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;

f) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti Decreto Legislativo n. 231/2001;

g) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata al Presidente dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione della Società e decadrà automaticamente dalla carica.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà decidere/deliberare la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim o la revoca dei poteri.

Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

1.2. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

- l'Organismo di Vigilanza è presieduto dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo di Vigilanza più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano di età;
- l'Organismo di Vigilanza si riunisce una volta nel primo trimestre dell'anno (entro 31/03) ed una seconda volta all'inizio del secondo semestre dell'anno (entro fine luglio) sulla base del calendario definito annualmente;
- è compito del Presidente convocare l'adunanza o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro;
- quando necessario ciascun membro può convocare la seduta straordinaria;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- sono esclusi dal voto i membri dell'Organismo di Vigilanza, i quali dovessero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse in relazione alle deliberazioni da assumere, pur essendo ammessi alla partecipazione delle discussioni;
- la gestione dei supporti documentali è affidata all'ufficio del personale che su richiesta mette a disposizione dei membri dell'ODV il materiale richiesto.
- le risorse finanziarie sono messe a disposizione dal CDA con delibera dello stesso e le somme vengono erogate dall'ufficio finanziario dietro richiesta scritta firmata da almeno un membro del CDA e tutti i membri dell'OdV.

Ad ogni seduta il Presidente nomina un segretario che redigerà il verbale della seduta, sottoscritto dai partecipanti.

La riunione del primo trimestre ha sempre come oggetto:

- rapporto annuale (dell'anno passato)
- programma di vigilanza (per l'anno in corso)
- rapporti ricevuti e azioni da intraprendere
- segnalazioni al CDA

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- varie ed eventuali

Una riunione nel secondo semestre ha sempre come oggetto:

- rapporti ricevuti e azioni da intraprendere
- segnalazioni al CDA
- varie ed eventuali

Eventuali altri argomenti sono portati a richiesta dei membri dell'Organismo di vigilanza.

1.3. FUNZIONI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del *Modello*, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
- b) monitorare le attività di attuazione e aggiornamento del *Modello*;
- c) verificare l'adeguatezza del *Modello*, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) analizzare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del *Modello* e promuovere il necessario aggiornamento;
- e) approvare e attuare il programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");
- f) curare i flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza definisce:

- a) le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma 1 lettera d) del D.lgs. citato);
- b) i provvedimenti necessari per garantire all'OdV i poteri autonomi di iniziativa e di controllo richiesti (art. 6 comma 1 lettera b) del D.lgs. citato).

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'OdV di METALTEX ITALIA S.P.A gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del *Modello* e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del *Modello* stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del *Modello*, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso OdV;

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente *Modello*;
- verificare che gli elementi del *Modello* per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità. L'OdV controlla, accerta e segnala le violazioni delle misure previste dal *Modello* e dal Codice etico, il potere sanzionatorio resta in capo alle funzioni aziendali preposte alle quali è delegata questa funzione.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato al Presidente dell'OdV ed al Consiglio di Amministrazione al fine di risolverlo.

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Decreto Legislativo n. 231/2001.

E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al *Modello* ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del *Modello* e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.
- la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Quanto al punto a) e b), nel limite del budget previsto.

1.4. POTERI DI ACCESSO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal collegio sindacale e dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

1.5. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel *Modello* 231 è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico tenuto presso l'Ufficio Amministrativo; le dichiarazioni di conoscenza e adesione ai principi ed ai contenuti del modello, sottoscritte dai dipendenti e collaboratori sono conservate presso i rispettivi Uffici Personale (Maslianico e Montegiorgio).

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo con autorizzazione dell'Organismo stesso e del Consiglio di Amministrazione.

2. FLUSSI INFORMATIVI

2.1. FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO I VERTICI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'evoluzione della normativa di riferimento, all'attuazione del *Modello*, all'emersione di eventuali aspetti critici, all'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti linee di riporto:

a) continuativa:

l'OdV informa sistematicamente il Consiglio di Amministrazione sull'evoluzione normativa, sui punti di criticità, sulle modifiche necessarie al *Modello* dovute a cambiamenti nell'organizzazione, nella gestione, nelle deleghe, ecc..., attraverso comunicazione telematica;

b) periodica:

l'OdV informa annualmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per mezzo di un rapporto scritto relativo all'attività svolta, alle verifiche effettuate e loro esito, evoluzione normativa, alle proposte di adeguamento del *Modello* alla normativa;

c) immediata:

l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ove risultino accertati fatti di particolare gravità o significatività.

2.2. FLUSSI INFORMATIVI DALLE AREE AZIENDALI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del *Modello* in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di METALTEX ITALIA S.P.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Al riguardo :

- ciascun Responsabile dell'unità produttive comunica all'OdV una informativa annuale sullo stato di attuazione del *Modello* con la segnalazione delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo con riferimento alle problematiche inerenti il D.lgs. 231/2001;
- almeno una volta l'anno i soggetti incaricati della revisione contabile, amministrativa e legale, mettono a disposizione dell'OdV i rispettivi verbali.
- ciascuna figura apicale aziendale segnala tempestivamente all'OdV cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al *Modello*;
- ciascun responsabile o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del *Modello*, contattando l'OdV.

M E T A L T E X I T A L I A S . P . A . Via xxv Aprile, 23 22063 Maslianico (CO) Tel. (031) 512328 Fax (031) 344290		MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.
Revisione n. 2 Data revisione: 23/12/2016	Data emissione 26/01/2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2012

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

2.3. ALTRI FLUSSI INFORMATIVI

a) Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle risorse delegate ai controlli

L'OdV, al termine di ogni riunione, comunica in forma scritta alle persone incaricate, le attività di controllo che intende effettuare nel successivo periodo.

b) Flussi dalle risorse deputate ai controlli all'Organismo di Vigilanza

Le risorse aziendali o esterne, individuate dall'Organismo di Vigilanza per effettuare i controlli operativi, riportano all'Organismo di Vigilanza:

immediatamente: i fatti di particolare gravità o significatività.

periodicamente(annualmente): l'attività di controllo effettuata e suo esito.

c) Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle funzioni aziendali ed ai dipendenti

All'adozione del *Modello*, l'OdV si attiva affinché lo stesso venga diffuso a livello aziendale.

La Direzione del personale dovrà tempestivamente distribuire alle funzioni aziendali e ad ogni dipendente aziendale la documentazione ricevuta dall'OdV.

Successivamente ogni modifica della documentazione di cui al punto precedente dovrà essere diffusa a livello aziendale secondo le medesime modalità.

d) Flussi dal Responsabile per la Sicurezza alle funzioni aziendali

Permane in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale l'obbligo di fornire indicazioni sui nuovi adempimenti normativi inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

e) Flussi dalle singole funzioni aziendali e dei dipendenti al Responsabile per la Sicurezza

Le figure apicali aziendali segnalano e collaborano col Servizio di Prevenzione e Protezione al miglioramento continuo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ognuno con le rispettive funzioni e nel rispetto delle gerarchie aziendali.

Ai dipendenti si ricorda che la figura preposta a confrontarsi con l'Azienda per quanto attiene la sicurezza sul lavoro è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Qualsiasi segnalazione dovrà pervenire a tale figura che interagirà con l'Azienda per il miglioramento continuo della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.